

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2066)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PANIGAZZI e GARIBALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1986

Disciplina transitoria del pensionamento dei professori universitari ordinari di prima fascia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 9 dicembre 1985, n. 705, dettando norme integrative e modificative di quelle poste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 di riordino della docenza universitaria, ha concesso, all'articolo 6, il collocamento a riposo al settantesimo anno per i professori associati nominati nelle due prime tornate. La norma non ha tuttavia incluso alcuna previsione per i professori ordinari di nuova nomina, i cui concorsi si sarebbero dovuti svolgere prima che sopraggiungesse la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, considerato che la legge n. 766 del 1973, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, nell'istituire cinquemila nuovi posti di professore ordinario, indicava nel 1979 il termine per l'espletamento dei relativi concorsi, mentre nella realtà questi si sono esple-

tati solo nel 1984. I continui ritardi nella indizione dei concorsi hanno quindi comportato l'assoggettamento dei vincitori degli ultimi bandi al regime introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, relativamente al profilo dell'età di pensionamento, peggiorativo rispetto a quello goduto dai vincitori dei primi concorsi espletati entro il 1980.

Risulta pertanto evidente la necessità, sotto il punto di vista della giustizia, di un provvedimento che estenda ai vincitori dei concorsi banditi il 24 maggio e il 18 luglio 1984 il regime relativo all'età di pensionamento di cui usufruiscono i vincitori dei concorsi banditi, in base alla legge n. 766 del 1973, prima del 1980, tenuto conto che tale disparità discende unicamente dai continui ritardi registratisi nella indizione dei concorsi.

ORDINI DEL GIORNO
—

Art. 1.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« I professori ordinari vincitori dei concorsi banditi il 24 maggio ed il 18 luglio 1984 a domanda conservano il posto in ruolo fino al compimento del settantesimo anno di età. Contestualmente viene a cessare per i medesimi il diritto al collocamento fuori ruolo ».